

PESCARA ENERGIA S.P.A.

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDE DELL'ASILO NIDO "CIPI" DI VIA C. A. DALLA CHIESA DEL COMUNE DI PESCARA (CUP: J28I21000220005) - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI (CSE) AL GEOM. EMILIANO BATTAGLIA - CIG: Z733671D47.

IL DIRETTORE TECNICO,

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 165 del 20-12-2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 -2024;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 167 del 30-12-2019 ha approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022, di competenza e di cassa, secondo gli schemi di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 31.01.2020 ha approvato il Piano esecutivo di Gestione e il Piano delle performance per le annualità 2020-2022.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 842 del 09.11.2021 è stato approvato il nuovo Piano Industriale 2022-2024 di Pescara Energia S.p.a., con lo scopo di programmare e organizzare in una dimensione temporale predefinita, tutte le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi elaborati, in assoluta coerenza con le linee programmatiche indicate nel DUP 2020-2024;

PRESO ATTO che:

- è stato redatto dalla Società Pescara energia Spa, d'intesa con il Settore Energia Mobilità e Sostenibilità, uno studio di fattibilità denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI COMPLESSI EDILIZI SEDE DELL'ASILO NIDO "CIPI" DI VIA C. A. DALLA CHIESA" per un importo complessivo di € 575.000,00, come previsto dall'art.21 c.3 del D.Lgs 50/2016, che costituisce un documento preliminare all'avvio della progettazione, articolandosi oltre che nelle caratteristiche funzionali, tecniche, economiche anche nell'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione proposta;
- la sostenibilità economica dell'intervento si rende possibile in parte mediante il recupero delle somme investite attraverso l'accesso al meccanismo di incentivazione del Conto Termico GSE e in parte mediante compensazione nelle spese correnti del bilancio, tra le maggiori uscite (in termini finanziari) e le minori uscite in termini di manutenzione degli impianti e delle spese di approvvigionamento delle forniture del vettore elettrico e del vettore termico;
- il RUP dell'intervento è il Geom. Galileo Ciferri, giusto dispositivo di nomina del 30/11/2021;

VISTA

- la Delibera di Giunta Comunale n. 775 del 26/10/2021 con la quale l'Amministrazione ha preso atto favorevolmente dello studio di fattibilità predisposto dalla Società Pescara Energia Spa e relativo ad interventi di riqualificazione energetica di che trattasi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 12/04/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha preso atto del progetto definitivo/esecutivo dell'opera denominata "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO "CIPI" DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" (CUP: J28I21000220005), di complessivi € 575.000,00, redatto dal suddetto tecnico incaricato e trasmesso all'Ente dalla Società Pescara Energia Spa in house providing, ai fini dei successivi adempimenti di competenza;

Tenuto conto:

- dell'urgenza di avviare l'iter attuativo degli interventi relativamente all'esecuzione dell'opera;
- nell'ambito delle funzioni previste all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008 in capo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, è necessario procedere alla stesura e/o aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera, nonché predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione della direzione lavori, nonché le attività di cui al coordinamento della sicurezza, devono essere affidate in primis agli uffici tecnici della stazione appaltante;

Accertata l'impossibilità di fare ricorso ai tecnici interni per lo svolgimento delle attività di che trattasi in quanto non sono presenti figure in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Richiamata la disciplina dell'affidamento dei servizi summenzionati contenuta nel predetto Codice dei contratti, e segnatamente:

- l'art. 31, comma 8 e le relative Linee Guida ANAC n. 1/2006 dispongono che gli incarichi tecnici ivi previsti vengano conferiti secondo le procedure previste nel Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 4/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori Economici" sui contratti sotto soglia aggiornate con delibera ANAC n. 206 dell'01.03.2018 e con con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- gli artt. 24 e 46 individuano gli operatori economici cui possono essere affidate le predette prestazioni rientranti nei servizi di ingegneria e architettura;
- l'art. 23, comma 12 prevede che le progettazioni definitiva/esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento, ed il comma 4 del medesimo articolo, che consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

Tenuto conto che:

- in base al predetto art. 31, comma 8 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, i servizi di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore alla soglia di € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice e trovano applicazione le Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sottosoglia aggiornate con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- ai sensi del disposto dell'art. 37, comma 1, del predetto disposto normativo, in materia di aggregazioni e centrali di committenza, per servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito procedere direttamente ed autonomamente;
- per i predetti servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato direttamente con l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, secondo gli indirizzi forniti dall'ANAC nelle precitate Linee Guida n. 1/2016;

Vista l'ipotesi di parcella relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in argomento, redatta applicando parametri e categorie stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, nel rispetto dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 (come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. n.

83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012), per un corrispettivo complessivamente pari ad € 10.889,30 (oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%);

Visto lo Schema di contratto di incarico recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi di che trattasi redatto dall'ufficio tecnico, regolante i rapporti tra le parti;

Considerato che si è svolta una contrattazione interna tra il Direttore Tecnico della Società e il Geom. Emiliano Battaglia, con sede a Silvi (TE), Contrada San Silvestro, 51, 64028 codice fiscale BTTMLN69D09I741N - P. IVA 01471520674, al fine di verificare la disponibilità ad eseguire la prestazione in oggetto alle condizioni dettagliatamente descritte nel suddetto Schema di Contratto, e che al termine della contrattazione in data 13/05/2022 il professionista ha deciso di accettare un compenso pari a complessivi € 8.166,98 iva ed oneri esclusi ed al lordo della r.a. come per legge, ai seguenti patti e condizioni contrattuali:

- i termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione sono determinati in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato dalla vigente normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate nello schema di contratto;
- il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione distinta per la fase di esecuzione, previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP (o altra modalità di attestazione di regolare esecuzione prevista dalle norme vigenti al momento della liquidazione), dietro presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà contenere i riferimenti all'oggetto dell'affidamento, al relativo impegno contabile, al C.I.G. e alla forma di finanziamento. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su c/c intestato all'incaricato e dal medesimo comunicato ai sensi della Legge n. 136/2010;
- per qualsiasi altra condizione contrattuale quivi non espressa, si rinvia allo Schema di Contratto;

Verificato che:

- è stato rilasciato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 59 della direttiva 2014/24/UE;
- l'affidatario ha sottoscritto la Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 di Pescara Energia spa accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
- è stata accertata la regolarità contributiva, così come risulta dal certificato CASSA GEOMETRI del 19/05/2022;
- in ottemperanza all'art. 3, comma 7, "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. n. 136/2010, ha comunicato alla Società committente il conto corrente dedicato;
- l'efficacia dell'aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 80 del decreto legisl. 50/2016;

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
- il RUP della procedura in oggetto attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012) e dell'art. 42 del Codice dei contratti ed in conformità alle Linee guida n. 3 dell'ANAC, da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11.12.2017;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

- l'affidatario ha trasmesso copia C.V. e documento d'identità;

Richiamato l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.

Rilevato che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Considerato che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, in combinato disposto con l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni provvedono ai proprio approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;
- non è presente sul MEPA la specifico e particolare servizio di che trattasi;

Dato atto che:

- il tecnico è in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico in argomento desumibili dal C.V. acquisito e dai servizi svolti nel triennio indicati ed è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative Linee guida ANAC attuative n. 4 summenzionate (p.to 3.6 del documento), in quanto la medesima non è stata invitata né è affidataria nella procedura di affidamento immediatamente precedente quella attuale avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;
- l'offerta economica può ritenersi congrua in relazione alla natura delle attività e ai tempi di consegna indicati dalla committenza;

Dato atto che si intende procedere nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione conflitto di interessi;

Verificato che ricorrono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per importi inferiori ad € 139.000,00 (al netto di IVA), adeguatamente motivato, senza fare ricorso alle procedure ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) che testualmente recita: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO "CIPI" DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" DEL COMUNE DI PESCARA al Geom. Emiliano Battaglia, per un compenso professionale complessivo di € 8.166,98 iva ed oneri esclusi ed al lordo della r.a., giusta contrattazione avvenuta tra il Dirigente ed il professionista in data 13/05/2022;

Visto il Regolamento Interno per l'Organizzazione dell'Attività Gestionale approvato con delibera dell'Amministratore Unico in data 20 febbraio 2020;

Vista la delibera dell'Amministratore Unico del 10 dicembre 2021 con la quale, in attuazione del modello gestionale che Pescara Energia S.p.A. al fine di fluidificare, snellire e accelerare i processi gestionali interni a fronte dei numerosi servizi di pubblico interesse a cui la stessa Società soprintende, svincolando i procedimenti da potenziali ritardi burocratici e, allo stesso tempo, venivano individuate le risorse economiche da destinare al Direttore Tecnico per la gestione delle attività;

VISTI:

- il D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e l'art. 36, comma 2 lettera a);
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006", per le parti ancora in vigore; - la L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare l'art. 6-bis;
- il D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) la premessa si ha qui quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di affidare** al Geom. Emiliano Battaglia, con sede a Silvi (TE), Contrada San Silvestro, 51, 64028 codice fiscale BTTMLN69D09I741N - P. IVA 01471520674, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) della "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO "CIPI" DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" del Comune di Pescara per un compenso complessivo di € 8.166,98 iva ed oneri esclusi ed al lordo della r.a., giusta contrattazione avvenuta tra il dirigente ed il tecnico in data 13/05/2022;
- 3) **di adottare** il presente atto ai sensi del art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo che:
 - a) l'oggetto del contratto consiste nello svolgimento delle attività tecniche di "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE)", ed il fine è quello di determinare in ogni dettaglio i lavori dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASILO NIDO "CIPI" DI VIA

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" del Comune di Pescara ed il relativo costo previsto, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;

- b) il valore economico per un importo pari ad € 8.166,98 iva ed oneri esclusi ed al lordo della r.a., il contratto è costituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, da valere per presa visione e accettazione dell'incarico con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso nonché dalla sottoscrizione dello Schema di Contratto;
 - c) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nel presente provvedimento e nello Schema di Contratto;
 - d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/20 e ss.mm.ii.;
 - e) di precisare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 4) **di prendere atto che:**
- il CIG concernente tale procedure è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
 - la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment, qualora applicabile;
 - il corrispettivo del servizio sarà liquidato previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
- 5) **di stabilire che:**
- la Società, unilateralmente, si riserva il potere di recesso per ragioni di pubblico interesse, inoltre, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora, per fatti imputabili all'affidatario, vi siano fondate ragioni di ritenere non raggiungibili gli obiettivi affidati; il rapporto contrattuale si intende risolto in caso di successivo accertamento del non possesso dei requisiti prescritti dalla legge per contrarre con la P.A.; il rapporto contrattuale è risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'affidatario circa il presente affidamento è competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.;
- 6) **di sottoporre** all'O.E. copia del presente atto munito di formula esecutiva e lo Schema di Contratto da sottoscrivere a mezzo di firma digitale, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, per accettazione-conferma di quanto in esso previsto;
- 7) **di precisare** che ai sensi dell'art.32, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 8) **di dare atto** che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto Direttore Tecnico, non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall'art. 6-bis ex legge 241/90 nonché dall'art. 42 del Codice dei Contratti;
- 9) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione

"Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara li 31/05/2022

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Giovanni Luigi Caruso

Pescara Energia SpA

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Giovanni Caruso

